



CNA
PPC



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
Presidente: Arch. Salvatore La Mendola

PARERI CNAPPC IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

*Pareri espressi
dal Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
in risposta a quesiti pervenuti da Ordini, Federazioni
o stazioni appaltanti, ecc.*

CNAPPC - Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

lavoripubblici.cnappc@archiworld.it

concorsi.cnappc@archiworld.it

consulenzalavoripubblici.cnappc@archiworld.it

*Presidente: **Rino La Mendola***

*Consulenza Tecnica: **Accursio Pippo Oliveri***

*Consulenza Legale: **Marco Antonucci***

*Segreteria: **Raffaele Greco***

N.B. - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

- per **Regolamento** si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)

- per **ANAC** si intende l'Autorità Nazionale Anticorruzione (fino al 2014 **AVCP**, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture)

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
----------------	-------------------------------------	---------------

27/08/2015 Ordine L'Aquila	<ul style="list-style-type: none"> ■ Affidamento incarico SAI ■ Importo servizio a base di gara ■ Vigilanza Ordine su procedure 	09/09/2015 – CNAPPCC
<p>Si riscontra la nota di Codesta Amministrazione del 26 agosto 2015 e si prende atto che l'istanza di questo Ordine di ritiro dell'Avviso Pubblico non è stata accolta.</p> <p>Ad ogni buon conto restiamo in attesa delle determinazioni che saranno assunte dal Consiglio Nazionale Architetti.</p>		<p>Nel merito dell'esame di quanto pervenuto, è opportuno porre subito in evidenza quanto indicato nell'avviso riguardo al contenuto della prestazione richiesta. In esso è stabilito che il progetto debba contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti gli allegati di cui all'art. 24 del Regolamento; - lo schema di contratto e il capitolato speciale d'appalto redatti con le modalità indicate all'art. 43 dello stesso Regolamento (considerato che il progetto definitivo sarà posto a base di un appalto integrato ai sensi dell'art. 53, comma 2, let. b, del Codice); - il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell'allegato XV dello stesso D.Lgs. 81/2008. <p>In base a tale elencazione non si comprende come l'Ente Parco possa minimizzare la complessità della prestazione richiesta, ritenendo sufficiente per la redazione del progetto definitivo l'indicazione nel progetto preliminare, redatto d'ufficio, delle tipologie di opere di manutenzione da eseguirsi.</p> <p>Altrettanto singolare, se non irrituale e fuorviante, per un progetto definitivo da porre a base di una gara di appalto integrato, l'indicazione secondo cui non si rendono necessarie indagini preliminari.</p> <p>Entrambi tali affermazioni risultano smentite dal contenuto della relazione tecnica (probabilmente non strettamente riferita, se non nell'intestazione, all'intervento in questione) che accompagna la proposta progettuale preliminare. In essa, l'organizzazione progettuale che dovrà rispettare il progettista del definitivo è suddivisa in tre moduli: - vie ferrate (delicatezza ambienti attraversati, rischio, stato dei percorsi, importanza turistica); - sentieri ad alte quote (delicatezza ambienti attraversati, frequenza di utilizzo dei percorsi, stato dei percorsi, erosione, importanza turistica); - sentiero Italia (importanza turistica).</p> <p>Per le vie ferrate è indicata la necessità di effettuare un'analisi del percorso sul quale insiste il tracciato della via ferrata attuale (sono decine di chilometri n.d.r.), necessità di decidere se le soluzioni da adottare per il ripristino delle condizioni di sicurezza prevedano un adeguamento della lunghezza dei tratti attrezzati secondo le più moderne concezioni, necessità di dover prevedere e progettare degli ancoraggi fissi su roccia, scegliendo soluzioni e materiali anch'essi secondo le più moderne concezioni, necessità di lavorare su terreno impervio. Tutto ciò senza la necessità, secondo l'Ente Parco, di indagini propedeutiche o rilievo (neppure speditivo) dei percorsi.</p> <p>Per le alte quote la progettazione (e in seguito i lavori) dovranno tener conto della delicatezza ambientale sulla quale si opera; dovranno essere pensate e adottate soluzioni rispettose dell'ambiente, poiché, alle alte quote anche sollevare una pietra o prendere della breccia può significare la perdita di piante, animali o forme geomorfologiche. Tuttavia, anche in questo caso non si rinviene l'opportunità di effettuare indagini propedeutiche o rilievi.</p> <p>Descrivendo poi i lavori da progettare, vengono evidenziate le seguenti categorie di lavoro che, secondo l'Ente Parco, non richiedono indagini propedeutiche e rilievi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ripulitura del tracciato dalla vegetazione che lo ostruisce con sfalcio di erbe, taglio di essenze arbustive e piccoli alberi, potatura di alberi e arbusti e taglio di alberi caduti a terra; - ripristino della segnaletica con il rinnovo della segnaletica di 1° ordine segnavia, ometti, picchetti segnaletici, sia con il ripristino della segnaletica deteriorata o andata persa di 2° ordine (pali con frecce segnaletiche) e di 3° (bacheche con pannelli descrittivi degli itinerari); - interventi di consolidamento delle scarpate e recupero di muretti di sostegno in pietra a secco; - interventi di regimazione delle acque superficiali e sistemazione di guadi e attraversamenti dei corsi d'acqua minori; - ripristino di passerelle o piccoli ponti nell'attraversamento dei corsi d'acqua principali.

	<p>Regolamento, art. 262 - L 134/2012 - DM 143/2013 - ANAC, determinazione n. 4/2015</p> <p>Modalità di impugnativa della procedura</p>	<p>La relazione tecnica indica quindi l'importo dei lavori previsti, specificati come SISTEMAZIONE E RISPRISTINO SENTIERI (comprendente manutenzione ordinaria tracciati; manutenzione straordinaria tracciati; piccoli interventi di ingegneria naturalistica; segnaletica orizzontale/verticale) e MANUTENZIONE/ADEGUAMENTO FERRATE, in € 1.101.170,00.</p> <p>Una semplice applicazione del DM 143/2013 con unica Categoria D'Opera individuata in PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE con destinazione funzionale delle opere INTERVENTI DI SISTEMAZIONE NATURALISTICA O PAESAGGISTICA (P.01) con grado di complessità 0,85, restituisce, per gli allegati richiesti per il progetto definitivo, incluso il piano di sicurezza e di coordinamento, un importo di circa 59.000 euro, ben al di là cioè dell'importo indicato nell'avviso, ove il costo preventivato e posto in gara (quindi soggetto a ribasso), è di 20.000,00 euro, senza alcuna specifica analitica delle modalità di calcolo del compenso.</p> <p>Ciò in evidente violazione sia dell'art. 262 del Regolamento che, sulla base di una stima dell'importo del corrispettivo, basato sulla base d'asta dei lavori, dell'art. 5 del Decreto Legge n° 83/2012 (convertito in legge n° 134/2012), che obbliga le stazioni appaltanti a determinare, nei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, gli importi da porre a base di gara con riferimento al D.M. 143/2013 (Cfr. Determinazione n° 4/2015 dell'Autorità Anticorruzione).</p> <p>Tutto ciò considerato, sembrano ravvisarsi nella fattispecie gli estremi per un'impugnativa della procedura, per la quale, tuttavia, è opportuno ricordare che:</p> <ul style="list-style-type: none">- la presentazione deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalle modifiche al bando di gara (in questo caso formulate l'11 agosto);- dovrà essere proposta, oltre che dall'Ordine, anche da uno o più professionisti iscritti all'albo che hanno interesse a partecipare alla procedura o che hanno già presentato domanda di partecipazione;- il Presidente dell'Ordine dovrà comunque costituirsi in giudizio "in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore" dell'Ordine predetto;- il CNAPPC non ha facoltà di impugnare direttamente la procedura, per aspetti di inammissibilità nella costituzione in giudizio, ma potrà sostenere l'Ordine ad adiuvandum successivamente alla presentazione del ricorso, con un atto autonomo.
--	---	--